



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia**

**Palermo**  
**SEZIONE SECONDA**

**Avvocato Difensore:**

Miceli Maria Beatrice

**Presso:**

Miceli Maria Beatrice

Via Nunzio Morello, 40 90144 Palermo Tel

Fax

**Avviso di pubblicazione di sentenza**

(ai sensi dell' art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Si comunica che la sentenza sul ricorso indicato e' stata pubblicata in data 13/06/2017 con il n. 1579/2017 ed esito: **Accoglie Nomina Commissario Ad Acta.**

**Numero Registro Generale: 575/2017**

<b>Parti</b>	<b>Avvocati</b>
LAZIO ANTONINO	Miceli Maria Beatrice

**Contro:**


<b>Parti</b>	<b>Avvocati</b>
Istituto Professionale Di Stato Per I Servizi Alberghieri E Della Ristorazione (I.P.S.S.A.R.) "F. P. Cascino", ed altri	

Palermo, li' 14/06/2017

Il Segretario

Publicato il 13/06/2017

N. 01579/2017 REG.PROV.COLL.  
N. 00575/2017 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 575 del 2017, proposto da Antonino Lazio, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Beatrice Miceli, con domicilio eletto presso lo studio della medesima sito in Palermo, via Nunzio Morello, n. 40;

**contro**

- il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, Istituto professionale di Stato per i servizi alberghieri e della ristorazione (I.P.S.S.A.R.) «F.P. Cascino» di Palermo, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato presso i cui uffici distrettuali sono domiciliati per legge in Palermo, via Alcide De Gasperi, n. 81;

**per la declaratoria di illegittimità**

- della nota prot. n. 1315/C.1.b del 25 gennaio 2017 con la quale il

dirigente scolastico dell'I.P.S.S.A.R. «F. P. Cascino» ha rigettato la richiesta formulata dal ricorrente in data 30 dicembre 2016.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti l'atto di costituzione in giudizio e la memoria del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, e dell'Istituto professionale di Stato per i servizi alberghieri e della ristorazione (I.P.S.S.A.R.) «F.P. Cascino» di Palermo;

Visti gli atti tutti della causa;

Visto l'art. 116 cod. proc. amm.;

Designato relatore il dott. Giuseppe La Greca;

Uditi nell'udienza camerale del 7 giugno 2017 l'avv. M.B. Miceli per la parte ricorrente e l'Avvocato dello Stato M.G. Quiligotti per le resistenti Amministrazioni;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

#### FATTO e DIRITTO

1.- Il ricorrente espone di essere un docente in servizio presso l'Istituto professionale di Stato per i servizi alberghieri e della ristorazione (I.P.S.S.A.R.) «F.P. Cascino» di Palermo e di essere stato destinatario di sanzione disciplinare irrogata dal dirigente del medesimo Istituto per l'inosservanza delle disposizioni in tema di registrazione delle presenze del personale. Con istanza del 30 dicembre 2016 egli ha chiesto al medesimo Istituto il rilascio di copia della seguente documentazione asseritamente necessaria per la contestazione, in via giudiziale, del medesimo provvedimento applicativo della sanzione:

- 1) fogli firme giornalieri completi in ingresso ed uscita relativo al giorno 7 novembre 2016;
- 2) foglio firme giornaliero completo in ingresso ed uscita relativi al

periodo compreso tra il giorno 1 settembre 2016 ed il 19 dicembre 2016;

3) elenco progressivo di tutti i documenti protocollati in data 15 settembre 2016 e quadro del protocollo informatico relativo al giorno 15 settembre 2016;

4) elenco del c.d. file log relativi ai documenti inseriti nella sezione "circolari docenti" del sito internet dei giorni 15 settembre e 14 novembre 2016;

5) copia del documento programmatico sulla sicurezza dell'istituto;

6) copia delle informative inviate alle RSU (rappresentanze sindacali unitarie) e al RLS (rappresentante dei lavoratori per la sicurezza) dell'Istituto in relazione ai provvedimenti da adottare per l'a.s. 2016/2017 in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro;

7) verbali, comprensivi di allegati e lettera di trasmissione, relativi alle evacuazioni effettuate nell'istituto dall'inizio dell'anno scolastico in corso e fino ad oggi.

2.- Con nota del 25 gennaio 2017 l'Amministrazione scolastica ha rigettato l'istanza di cui trattasi - ad eccezione alla richiesta inerente al rilascio del foglio firma del 7 novembre 2016 - sul rilievo che non sussisterebbe in capo al richiedente un interesse diretto, concreto ed attuale all'ostensione di siffatta documentazione.

3.- Con la domanda ex art. 116 cod. proc. amm. il ricorrente ha censurato tale decisione dell'Amministrazione poiché la stessa sarebbe stata, in tesi, adottata, in violazione delle disposizioni in materia di accesso e di quelle a presidio degli obblighi di pubblicità, trasparenza e imparzialità dell'azione amministrativa. In tal senso sostiene che l'interesse all'acquisizione di copia della documentazione risiederebbe nella necessità di contestare la sanzione applicata e, dunque, di verificare l'effettiva pubblicazione della circolare interna che si assume esser stata

violata e se sussistessero effettivamente i presupposti per imporre la condotta (firma dei fogli di presenza) la cui omissione è stata sanzionata.

4.- Si sono costituite in giudizio le intimate Amministrazioni: il Ministero dell'istruzione ha chiesto, in via preliminare, dichiararsi nei propri confronti e dell'Ufficio scolastico regionale per la Sicilia il difetto di legittimazione passiva in quanto amministrazioni non detentrici della documentazione richiesta; esse hanno tutte concluso per la complessiva infondatezza dell'*actio ad exhibendum*.

5.- All'udienza camerale del 7 giugno 2017, presenti i procuratori delle parti che hanno diffusamente ribadito le rispettive tesi difensive, il ricorso, su richiesta degli stessi, è stato trattenuto in decisione.

6.- Va preliminarmente disattesa la richiesta in rito del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Ufficio scolastico regionale poiché se è vero che il procedimento ex artt. 22 e ss. della l. n. 241 del 1990 riguarda in prima battuta unicamente l'Istituto detentore della documentazione che ne costituisce l'oggetto, per altro verso è indubbio che siffatti organi sovraordinati esercitino funzioni di vigilanza nei confronti delle istituzioni scolastiche locali con specifici poteri sostitutivi (*cf.* 26, comma 2, d. lgs. n. 297 del 1994).

7.- Il ricorso, poiché fondato, deve essere accolto nei sensi appresso specificati.

8.- La documentazione richiesta, ad un apprezzamento esterno, non risulta estranea alle esigenze difensive evidenziate dal ricorrente da spiegarsi - eventualmente - in sede giudiziale. Il diniego dell'Amministrazione, così come formulato, si disvela distonico rispetto al dichiarato «interesse» nell'accezione di cui all'art. 22 della l. n. 241 del 1990 poiché, così operando, essa ha sottratto la relativa documentazione al vaglio di utilità rimesso allo stesso soggetto che intende far valere le

proprie ragioni in sede di impugnazione del provvedimento disciplinare. In tal senso, in linea con la costante giurisprudenza, va accolta una nozione ampia di «strumentalità» (nel senso della finalizzazione della domanda ostensiva alla cura di un interesse diretto, concreto, attuale - e non meramente emulativo o potenziale - connesso alla disponibilità dell'atto o del documento del quale si richiede l'accesso), non imponendosi che l'accesso al documento sia unicamente e necessariamente strumentale all'esercizio del diritto di difesa in giudizio, ma ammettendo che la richiamata 'strumentalità' vada intesa in senso ampio in termini di utilità per la difesa di un interesse giuridicamente rilevante. In tal senso non vi sono elementi per ritenere che, nel caso di specie, si sia in presenza di una forma di controllo generalizzato, diretto od indiretto, sull'operato dell'Amministrazione e ciò sul rilievo che parte degli atti richiesti hanno evidente natura organizzativa e, ad un tempo, tutti presentano una stretta connessione con la vicenda disciplinare di cui s'è detto.

Deve essere, inoltre, osservato che in relazione ai fogli-firma la rilevanza degli stessi è stata riconosciuta dalla stessa Amministrazione la quale li ha parzialmente esibiti; l'ostensione va, pertanto, estesa a tutti i fogli richiesti con oscuramento dei nominativi dei docenti ivi indicati (e la cui individuazione è stata ritenuta non necessaria dalla parte ricorrente), ciò che, peraltro, esonera il Collegio dal disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti ivi menzionati poiché, mediante l'utilizzo di tale modalità ostensiva, non vengono in rilievo profili inerenti alla riservatezza dei dati.

Con riferimento ai c.d. *file-log* l'istanza d'accesso va parimenti ritenuta assistita dal requisito dell'interesse diretto, concreto ed attuale. Al di là della cronologia di pubblicazione delle circolari e della correlata

incidenza ai fini del merito della sanzione disciplinare (ciò che, peraltro, è estraneo al perimetro del presente giudizio), essi vanno ritenuti l'unico strumento idoneo ad accertare l'esatta data di pubblicazione informatica di documenti. D'altronde, una tal richiesta, se, un tempo, pur poteva dar luogo ad una inammissibile attività di elaborazione dati da parte della p.a., è pur vero che in un'epoca in cui l'attività amministrativa si svolge in modalità (almeno nell'intenzione del legislatore) digitali, non può più ritenersi sostenibile la tesi per la quale qualora vengano in rilievo atti che necessitano di un'elaborazione di dati in possesso della p.a. questi debbano essere sottratti dall'ambito di applicazione del diritto d'accesso, considerate le possibilità offerte dall'informatica che consente in pochi minuti di ricostruire anni di attività amministrativa (in tal senso, T.A.R. Sicilia, Palermo n. 827 del 2011).

Si ricordi, del resto, che l'art. 22 della l. n. 241 del 1990 identifica quale documento amministrativo oggetto di accesso «ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale».

Poiché il *fil-log* di regola presenta le caratteristiche di integrità e di conformità previste dalla normativa vigente mediante marcatura temporale e firma digitale, deve ritenersi che esso, come s'è detto, consenta di ricostruire esattamente, nel caso di specie, il momento della pubblicazione di atti potenzialmente rilevanti ai fini dello scrutinio di legittimità della sanzione disciplinare. Ne discende, pertanto, l'obbligo di relativa esibizione.

In relazione al documento programmatico per la sicurezza, pure

costituente oggetto dell'istanza di accesso, osserva il Collegio che l'Amministrazione non ne ha negato espressamente l'esistenza ma si è limitata ad affermare l'avvenuta abrogazione della disciplina che ne imponeva l'adozione. Tale documento, pertanto, poiché rilevante alla stessa stregua di quanto sopra detto, ove esistente dovrà essere parimenti esibito.

Da ultimo, deve essere scrutinato il diniego dell'Amministrazione in relazione alle informative inviate dal dirigente scolastico alle R.S.U. (rappresentanze sindacali unitarie) ed ai R.L.S. (rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza).

Ferme restando le considerazioni di cui sopra in punto di interesse, valide anche per tali documenti, è la stessa Amministrazione ad evidenziare in giudizio che «gli stessi atti ben avrebbero potuto esser fatti oggetto di richiesta di accesso civico, ai sensi del D.lgs. 33/2013, art. 5, comma 2, così come modificato dal D.lgs. 97/2016 (Riforma "Madia")» (*cf.* ultima pagina della memoria di parte pubblica). Rispetto a tale affermazione, poiché ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. n. 33 del 2013 la conoscibilità generalizzata degli atti è divenuta la regola, temperata solo dalla previsione di eccezioni poste a tutela di interessi (pubblici e privati) che possono essere lesi o pregiudicati dalla rivelazione di certe informazioni (*cf.* in tal senso le correlate Linee guida ANAC), a maggior ragione, sulla base dell'assunto *plus semper in se continet quod est minus*, avrebbero dovuto ritenersi sussistenti i presupposti, sempre in punto di «interesse», per il rilascio anche di tale documentazione.

9.- Alla luce delle suesposte considerazioni il ricorso va accolto con conseguente declaratoria dell'obbligo del resistente Istituto scolastico di provvedere al rilascio della documentazione richiesta - salvo quanto precisato in relazione al documento programmatico per la sicurezza - in

formato digitale (art. 40 d. lgs. n. 82 del 2005) nel termine di giorni trenta dalla notificazione, a cura di parte, della presente sentenza.

10.- Per l'ipotesi d'inerzia oltre il termine assegnato va sin d'ora nominato, ai sensi dell'art. 34, comma 1 lett. e) cod. proc. amm., commissario ad acta il dirigente generale del Dipartimento dell'istruzione e della formazione professionale della Regione Siciliana il quale, su istanza di parte ricorrente, darà seguito agli adempimenti conseguenti alla presente sentenza nell'ulteriore termine di giorni 30. Gli eventuali oneri per l'intervento sostitutivo, da liquidarsi con separato provvedimento, sono posti a carico delle resistenti Amministrazioni.

10.- Le spese seguono la regola della soccombenza (art. 26 cod. proc. amm.) e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione seconda, pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l'effetto, dichiara dell'obbligo del resistente Istituto scolastico di provvedere all'esibizione ed al rilascio della documentazione richiesta nel termine di giorni trenta dalla notificazione, a cura di parte, della presente sentenza.

Per l'ipotesi d'inerzia oltre il termine assegnato va sin d'ora nominato, ai sensi dell'art. 34, comma 1 lett. e) cod. proc. amm., commissario ad acta il dirigente generale del Dipartimento dell'istruzione e della formazione professionale della Regione Siciliana il quale, su istanza di parte ricorrente, darà seguito agli adempimenti conseguenti alla presente sentenza nell'ulteriore termine di giorni 30.

Pone gli eventuali oneri per l'intervento sostitutivo, da liquidarsi con separato provvedimento, a carico delle resistenti Amministrazioni.

Condanna le amministrazioni resistenti alla rifusione, in favore di parte

ricorrente, delle spese processuali e degli onorari di causa che liquida in complessivi € 1.000,00 (euro mille/00), oltre accessori come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 7 giugno 2017 con l'intervento dei magistrati:

Cosimo Di Paola, Presidente

Anna Pignataro, Consigliere

Giuseppe La Greca, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Giuseppe La Greca**

**IL PRESIDENTE**  
**Cosimo Di Paola**

**IL SEGRETARIO**

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.